CAMERA DEI DEPUTATI N. 1502

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MUSSOLINI

Introduzione dell'articolo 338-*bis* del codice penale
(Rivelazione di segreti in materia di ricerca medica)

Presentata il 21 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il codice penale affronta in più punti ed a livelli diversi i reati in danno dello Stato o della pubblica amministrazione. In particolare, sono state individuate fattispecie criminali contro la personalità dello Stato e contro la pubblica amministrazione che, per metafora, rappresentano il muro di cinta che il nostro ordinamento penale ha voluto erigere a difesa dello Stato con riferimento a violazioni connesse alla rivelazione di segreti. In tale contesto talune ipotesi di reato richiedono la qualificazione del soggetto attivo (ad esempio l'ipotesi di cui all'articolo 263 del codice penale) e ciò in quanto l'oggettività giuridica dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione è costituita da valori, di rilievo costituzionale, indicati dai commi 1 e 2 dell'articolo 97 della Costituzione, che si concretano nella legale distribuzione e nel legale esercizio delle funzioni secondo competenza; nel buon andamento della pubblica amministrazione, che si risolve nel criterio di efficienza dell'attività amministrativa e, cioè, nella sua adeguatezza o idoneità a raggiungere il risultato voluto, e, infine, nell'imparzialità, intesa come divieto di far preferenze.

Talaltre fattispecie non prevedono una qualificazione soggettiva del reo. Comunque, in tale ambito, è di tutta evidenza come gli operatori della sanità pubblica richiedano una attenzione particolare per la delicatezza dei segreti – di natura privata e pubblica – che siano chiamati a tutelare.

Infatti, è noto che il legislatore ha provveduto a rispondere alle esigenze di riservatezza del privato di fronte alla violazione del segreto del medico, attraverso l'articolo 622 del codice penale. Tale articolo ingloba nel « segreto professionale »

anche il segreto derivante dall'esercizio della professione medica, in quanto soggetto attivo del reato può essere chiunque abbia avuto notizia di un segreto in ragione del proprio stato, ufficio, professione o arte. Quanto alla professione o arte è stato ritenuto dalla dottrina più autorevole che vi rientri ogni forma di attività di carattere intellettuale o manuale, esercitata da una persona al servizio di altre, principalmente a fine di lucro; pertanto, è *in re ipsa* che la professione medica rientri in tale definizione.

Non gode di analoga tutela, invece, l'esigenza di riservatezza dello Stato nei confronti di un particolare aspetto della sanità pubblica derivante dalla ricerca medica. Attesa la delicatezza e l'importanza dell'argomento, è di assoluta necessità individuare una specifica fattispecie nell'ordinamento penale che preveda dure sanzioni in capo a chiunque – medico e non – illecitamente « disperda », al fine di trarne profitto per sé o per gli altri, il frutto di studi e ricerche destinato a rimanere segreto che sarebbe, altrimenti, di esclusivo e naturale beneficio della collettività nel suo insieme.

Ordinamenti penali di altri Stati già prevedono tale specifica tutela per la pubblica amministrazione; la Svizzera, ad esempio, nel giugno del 1992 ha introdotto nel proprio codice penale l'articolo 321-*bis*, il quale, in materia di reati contro i doveri d'ufficio e professionali, ha regolato il segreto professionale in materia di ricerca medica.

Pertanto, la presente proposta di legge vuole introdurre nel codice penale la norma secondo la quale chiunque venga a conoscenza, per ragioni del suo stato o nell'esercizio della sua attività di ricerca nel settore della medicina o della sanità pubblica, di notizie destinate a rimanere segrete e le riveli o le impieghi a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire cinquecentomila.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 338 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 338-*bis*. *(Rivelazione di segreti in materia di ricerca medica)*. Chiunque rivela notizie conosciute per ragioni del suo stato o nell'esercizio della sua attività di ricerca nel settore della medicina o della sanità pubblica destinate a rimanere segrete o le impiega a proprio o altrui profitto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire cinquecentomila ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1502
Lire 500